

Alleanza Milanese Immigrati Sardi

STATUTO: TITOLO II

ART. 5 - I SOCI DEL CIRCOLO

1. Possono essere Soci del Circolo tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.
2. I soci si distinguono in:
 - a) Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo;
 - b) Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali;
 - c) Soci Fondatori e Soci Ordinari hanno l'assoluta parità tra loro nei diritti e doveri verso l'Associazione;
 - d) Soci Benemeriti: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso.
3. Fra i soci acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale sull'emigrazione (Legge n° 7 del 15 gennaio 1991 e sue modifiche.)

ART. 6 - INELEGGIBILITA' DEI SOCI ALLE CARICHE SOCIALI PER INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri, nel Collegio dei Sindaci Revisori:
 - a) tutti coloro che percepiscono compensi dal Circolo;
 - b) più di due persone legate fra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.
2. All'atto di accettazione della stessa il richiedente acquisisce la qualifica di Socio.
3. Tutti i soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti dagli Organi preposti;
 - b) all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
 - c) a non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino in qualunque modo il Circolo;
4. ad offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri soci del Circolo.
5. Il socio ha diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo e agli organismi superiori di carattere nazionale (F.A.S.I.).

ART. 8 - STATO GIURIDICO DEI SOCI ED EVENTUALI ATTI DISCIPLINARI

1. Il Socio perde la sua qualifica solo per dimissioni o espulsione.
2. La quota associativa non è trasmissibile, tranne in caso di morte.
3. In caso di mancato pagamento della quota sociale nei tempi stabiliti, ed entro e non oltre 24 mesi della scadenza, il Socio perde tutti i diritti.
4. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Le dimissioni sono regolate nel Regolamento di attuazione.
5. Il socio può essere sottoposto a sanzioni, come ammonizione, deplorazione, sospensione o radiazione, qualora:
- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali del Circolo;
 - b) in qualche modo arrechi danni morali e materiali al Circolo o ai propri associati.
6. L'ammonizione e la deplorazione possono essere comminate anche dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di disaccordo con la decisione del Collegio del proprio Circolo, il socio può Ricorrere, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri della F.A.S.I.